



Alla c.a. Settore Autorizzazioni Rifiuti

e p.c.

Furia S.r.l.

ARPAT – Dipartimento di Pisa

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006, parte seconda, legge regionale 10/2010, titolo III. Richiesta di parere in merito alla gestione di una nuova tipologia di rifiuto, presso l'impianto di trattamento rifiuti sito in Loc. Larderello, nel Comune di Pomarance (PI), gestito da Furia Srl. Nota di risposta.

In riferimento alla richiesta di parere ed alla relativa documentazione pervenuta il 14/10/2022 prot. n. 0392662 dal Settore Autorizzazioni Rifiuti e chiarimenti successivi inviati dal Proponente con nota prot. 0402535 del 21/10/2022, afferente ad una modifica prevista per l'impianto in oggetto, si comunica quanto segue:

- con D.D. n. 4568 del 23/12/2015 la Provincia di Pisa ha rilasciato la pronuncia di compatibilità ambientale e l'autorizzazione A.I.A. al progetto di realizzazione ed esercizio di impianto di stoccaggio e trattamento chimico-fisico di fanghi di perforazione geotermica, in loc. Larderello; con Decreto n. 13283 del 29/07/2021 l'atto di AIA è stato rinnovato a seguito di riesame;
- l'impianto ricade ai punti dell'Allegato III della parte seconda del D.lgs 152/2006:
 - o m) *“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'Allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;*
 - o n) *“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'Allegato C, lettera R1, della parte quarta del D.lgs.152/2006”;*
 - o o) *“Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del d.lgs. 152/2006)”;*
- le attività IPPC presenti in impianto, di cui all'Allegato VIII della parte seconda del D.lgs. 152/2006, sono le seguenti:
 - o 5.1.b *“Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10Mg al giorno, che comporti il ricorso alla seguente attività: b) trattamento fisico-chimico”;*
 - o 5.3.a2 *“Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 2) trattamento fisico-chimico e biologico dei rifiuti”;*
 - o 5.5 *“Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti”;*



- l'impianto è attualmente autorizzato alle seguenti operazioni:
 - o operazione D9 (trattamento chimico – fisico) per un totale di 30.000 t/anno di cui 15.000 t/anno di rifiuti pericolosi e 15.000 t/anno di rifiuti non pericolosi;
 - o operazioni D15 e R13, per un totale di 680 t/giorno di cui 340 t/giorno di rifiuti pericolosi e 340 t/giorno di rifiuti non pericolosi;
- il Settore Scrivente si già è espresso in merito a modifiche previste e, con nota prot. n. 0142360 del 31/03/2021, le ha ritenute non sostanziali.

Come riportato nella relazione di riesame dell'AIA, l'attività di trattamento viene effettuata al coperto nel capannone; dato l'alto grado di umidità dei fanghi trattati non sono previste emissioni di polveri diffuse.

L'impianto è dotato di un sistema di aspirazione del capannone che mantiene una depressione costante e l'introduzione di un sistema di iniezione di carbone attivo in polvere e reagente alcalino, per l'abbattimento delle maleodoranze.

Ciò premesso, il Proponente nella documentazione presentata richiede di poter trattare una nuova tipologia di rifiuto non pericoloso: EER 10 01 07 *Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi*, rifiuto compatibile con le tipologie già trattate e di natura praticamente inorganica con un grado di putrescibilità trascurabile o nullo. Tale rifiuto, per un quantitativo annuo massimo di 3.500 t, sarà soggetto alle operazioni D9, D15 e R13.

Il proponente segnala, nei chiarimenti di cui alla nota prot. 0402535 del 21/10/2022, che la modifica non comporterà variazioni dei quantitativi autorizzati, evidenzia che:

“L'installazione oggetto della modifica lavorerà con criteri molto rigidi circa i controlli dei rifiuti e delle relative giacenze, così come previsto al capitolo 2.1.7 della Relazione Tecnica presentata in sede di istruttoria per il Riesame con valenza di rinnovo nell'anno 2021, che ha portato all'emissione della Determina n.13283.

Tali giacenze saranno determinate da programmi settimanali di conferimento che a loro volta saranno preceduti da omologhe e contratti di smaltimento diversi durante gli anni di attività dell'installazione: il conferimento di uno specifico rifiuto potrà essere continuativo mentre altri potrebbero entrare saltuariamente con frequenze che possono variare di anno in anno ma talvolta anche di mese in mese, se non addirittura nell'ordine di settimane; gli stessi rifiuti continuativi possono variare la loro frequenza e interrompere il conferimento a seguito di decisioni relative a strategie commerciali o tecniche sia del Gestore che del Cliente.

Tale premessa si ritiene doverosa per sottolineare come non si ritiene opportuno indicare specifici codici EER i cui quantitativi possano essere ridotti a fronte dell'inserimento del nuovo codice EER quanto piuttosto di una modulazione globale dei quantitativi di tutti i rifiuti autorizzati in funzione dei singoli programmi di conferimento e comandati dal controllo giornaliero delle giacenze sia puntuali (340 ton per rifiuti non pericolosi) che relative alle lavorazioni di trattamento (15.000 t/anno) per mantenere sempre il quantitativo totale al di sotto di tale soglia.

A seconda delle esigenze dell'installazione e delle relative richieste dei clienti le quantità andranno modulate per tutti i rifiuti, ivi compreso il nuovo codice oggetto della richiesta di modifica, per ottemperare alle prescrizioni previste in autorizzazione e di conseguenza non andando a modificare i quantitativi previsti.

Questo potrebbe portare a ridurre anche il quantitativo stimato al punto precedente del nuovo EER a fronte di esigenze di conferimento di altri rifiuti che di volta in volta si dovessero ritenere, per le diverse motivazioni sopra addotte, commerciali, tecniche o strategiche per l'Azienda, prioritari per l'installazione in luogo del nuovo EER da introdurre, al fine di mantenere sempre una quantità totale che rispetti i limiti prescritti dall'Ente competente in Determina.



Pertanto, fatti salvi i limiti autorizzati, che sono il primo driver delle scelte di programmazione in ingresso all'installazione, tutti i rifiuti autorizzati, compreso il nuovo EER oggetto della modifica, concorrono al totale dei rifiuti introitati nell'installazione in termini di giacenza istantanea e di giacenza annua, modulando di volta in volta i quantitativi di ogni singolo EER oggetto della programmazione stessa al fine del rispetto delle prescrizioni che ne regolano l'attività.

Evidenza di quanto sopra esposto verrà data annualmente nel report che, per prescrizione, l'Azienda dovrà inviare agli Enti competenti in cui i quantitativi gestiti in ingresso e in uscita andranno riportati nel dettaglio di ogni singolo EER, così come previsto al capitolo 6 comma 5 dell'Allegato Tecnico alla Determina vigente."

Il quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi in stoccaggio istantaneo (D15/R13) rimarrà invariato, pari a 340 t/giorno.

La modifica non comporterà inoltre variazione dei macchinari impiegati nel processo produttivo; di localizzazione, ovvero della planimetria d'impianto e quindi di localizzazione dei rifiuti, delle dotazioni impiantistiche e tecnologiche; delle caratteristiche chimico-fisiche, dal momento che il rifiuto identificato con il nuovo codice EER in ingresso è equiparabile ai rifiuti di cui ai codici EER autorizzati.

Quindi, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art.6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- la lettera 8.t) dell'allegato IV parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- art. 11 del regolamento di cui al d.p.g.r. n. 19R del 11.4.2017;
- la l.r. 22/2015;

visto che la modifica non comporta incremento della capacità produttiva dell'impianto né incremento del rifiuto in stoccaggio istantaneo; non comporta quindi potenziamento né variazione delle caratteristiche e del funzionamento dell'impianto;

dato atto che con l'ingresso in impianto della nuova tipologia di rifiuto, verrà contestualmente ridotto il quantitativo in ingresso, per pari quantità, di rifiuti con caratteristiche analoghe;

visto che le operazioni di trattamento del rifiuto, costituito da fanghi potenzialmente fonte di emissioni odorigene, avviene all'interno di fabbricato posto in depressione e dotato di impianto di trattamento delle emissioni in atmosfera;

visto che la modifica non comporta cambiamenti di tecnologia, ampliamenti o variazioni di localizzazione; non sono prevedibili incrementi significativi dei fattori di impatto;

visti i chiarimenti e le modalità gestionali evidenziati dal Proponente nella nota del 21/10/2022;

ricordato che l'impianto in esame è stato oggetto di un procedimento di VIA a cura della allora competente Provincia di Pisa;

si ritiene che la modifica prevista non sia sostanziale ai sensi dell'art.6 commi 9 e 9 bis del d.lgs.152/2006 e dell'art.58 della l.r. 10/2010.



Il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute, oltre che negli atti autorizzativi, anche alla sopra citata pronuncia di compatibilità ambientale rilasciata dalla Provincia di Pisa con D.D. n. 4568 del 23/12/2015.

Si ricorda al proponente di aggiornare i documenti di salute e di sicurezza con riferimento al nuovo codice EER di cui è previsto l'ingresso in impianto.

Si raccomanda al proponente l'adozione delle buone pratiche per il controllo delle emissioni odorigene, di cui alle linee guida SNPA 38/2018.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Si informa il proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Per eventuali chiarimenti può essere contattato: Pietro Carnevali tel. 055 – 4386235 mail pietro.carnevali@regione.toscana.it.

Per la Responsabile
Arch. Carla Chiodini
(Il Dirigente sostituto Dott. Sandro Garro)

LG-PC/

Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di



comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;

3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);

6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.